

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

**LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso****Reato commissivo doloso- Antigiuridicità- Dissenso implicito e violenza sessuale**

Cassazione Penale, n. 10384 del 06.02.2020-20.03.2020, Sez. 3

**Reato commissivo doloso- Antigiuridicità- Dissenso implicito e violenza sessuale****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato di violenza sessuale, , *ex art. 609 bis*, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non abbia valore scriminante se generato dal fondato timore di conseguenze ancora più pregiudizievoli, rispetto a pregressi atti di violenza già realizzati.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone	-	Presidente	-
Dott. LIBERATI Giovanni	-	Consigliere	-
Dott. SEMERARO Luca	-	Consigliere	-
Dott. CORBETTA Stefano	- rel.	Consigliere	-
Dott. NOVIELLO Giuseppe	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

M.A., nato a (OMISSIS);

R.L., nata a (OMISSIS), parte civile;

avverso la sentenza del 09/01/2019 della Corte di appello di Lecce;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso dell'imputato; l'annullamento con rinvio al giudice civile in relazione alle statuizioni civili in relazione al delitto di violenza sessuale;  
udito il difensore della parte civile, avv. Maurizio Piccinno del foro di Lecce, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato;  
udito il difensore dell'imputato, avv. Raffaele Missere del foro di Lecce, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso della parte civile.

**FATTO**

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi e appellata dall'imputato e dalla parte civile, che, per un verso, aveva condannato M.A. alla pena di giustizia per i reati di agli artt. 572 e 582 c.p., e, per altro verso, lo aveva assolto, perchè il fatto non sussiste, dai reati di cui agli artt. 609-bis e 570 c.p..

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato e la parte civile propongono ricorso per cassazione.

3. Il ricorso proposto dall'imputato, tramite il

difensore di fiducia, è affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 572 c.p. Assume il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe confermato la sussistenza del delitto di cui all'art. 572 c.p., nonostante l'assenza dell'abitudine dei comportamenti vessatori, essendo stato accertato un solo violento litigio, avvenuto nel (OMISSIS), mentre gli ulteriori episodi riferiti dalla moglie sono rimasti privi di riscontro; mancando perciò la prova di una condotta abituale, non sarebbe integrato

l'elemento oggettivo del delitto in esame.

3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe apodittica, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare la credibilità della persona offesa nonché parte civile, e che l'ambiente domestico fosse caratterizzato da un clima costante di tensione e che il M. fosse particolarmente geloso della moglie. Si tratterebbe di affermazioni generiche e apodittiche e quindi prive di efficacia dimostrativa.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al trattamento sanzionatorio. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso, per un verso, di tener in debito conto la confessione dell'imputato relativo al suo sfogo verificatosi il (OMISSIS), e, per altro verso, di motivare in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. Il ricorso proposto nell'interesse della parte civile, con il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, è articolato in quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 609-bis c.p. Dopo aver richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in esame, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza che non sia stato manifestato il consenso da parte del soggetto passivo, evidenzia la ricorrente che la Corte territoriale ha assolto l'imputato dall'imputazione in esame perchè "la circostanza che i rapporti sessuali tra il M. e la R. non siano stati consensuali non è emerso in modo chiaro ed univoco nel corso dell'istruttoria", con ciò obliterando il principio dinanzi richiamato, e senza considerare il doloroso e avvilente contesto familiare accertato dalla Corte territoriale, la quale ha confermato la condanna per i delitti di maltrattamenti aggravati e di lesioni dolose in danno dalla R., la cui volontà era stata perciò coartata.

4.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) all'art. 609-bis c.p. Assume la ricorrente che la Corte territoriale, nonostante abbia formulato un

giudizio di piena attendibilità della R., le dichiarazioni di costei, in maniera illogica, non sono state considerate dalla motivazione in relazione al delitto di violenza sessuale; parimenti illogica sarebbe la motivazione laddove ha ritenuto che le dichiarazioni dell'amica e confidente della R., la teste S., non abbiano fornito elementi utili per non aver chiarito la teste "in che termini la R. fosse stata obbligata, non avendo questa mai fornito dettagli in tal senso". La ricorrente evidenzia poi una contraddizione tra la ritenuta assenza di costrizione e l'accertato "clima di prevaricazione accompagnato da violenze fisiche e verbali", nonché con "il quadro generale di costante ed acceso desiderio dell'uomo", il quale, in sede di esame, aveva negato "una qualsivoglia insistenza o pressione nei confronti della moglie, circostanza che è stata certamente smentita dai numerosi elementi probatori raccolti nel corso del giudizio", ciò che, coerentemente, avrebbe dovuto comportare l'affermazione della piena responsabilità anche per il delitto di violenza sessuale.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 570 c.p. Dopo aver premesso che la separazione di fatto tra i coniugi è avvenuta il (OMISSIS), quando la R., a seguito di un ennesimo episodio di violenza, si rifugiava, insieme al figlio, presso la casa della madre, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe assolto l'imputato dal delitto ex art. 570 c.p., non valutando correttamente la deposizione della teste I., madre della R., secondo cui l'imputato avrebbe versato, nel corso del (OMISSIS), solo 100 Euro, ciò che integrerebbe la negazione dei mezzi di sussistenza, non avendo peraltro il M. allegato fatti impeditivi al mancato sostegno morale e materiale in favore della moglie e del figlio.

4.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 570 c.p. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le dichiarazioni della teste I. non fossero supportate da ulteriori elementi probatori, che, ad avviso della ricorrente, sarebbero costituiti proprio dalle circostanze di fatto poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità per i delitti ex art. 572 e 582 c.p..

5. Il difensore dell'imputato ha proposto "motivi aggiunti" di contenuto identico a quelli

dedotti con il ricorso introduttivo.

## DIRITTO

1. Il ricorso promosso nell'interesse di M.A. è inammissibile, essendo i motivi meramente riproduttivi delle medesime doglianze avanzate con l'atto di appello che sono state disattese dalla Corte territoriale con motivazione scevra da errori di diritto e da illogicità manifesta, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente.

Al tal riguardo, va ribadito l'univoco orientamento di questa Corte, che ritiene inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti dal giudice del gravame, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito puntualmente e logicamente argomentate, sia per la genericità delle doglianze che così come prospettate solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 - dep. 13/03/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 - dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente stante lo stretto collegamento logico e giuridico tra le questioni dedotte, sono manifestamente infondati.

Invero, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, laddove, sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, stimate soggettivamente attendibili e corroborate sia da fonti orali - rappresentate dalle deposizioni dei testi S.G., I.M.C., m.llo F. e comandante B. - sia da fonti documentali - costituite dai certificati medici, dalle fotografie attestanti le lesioni subite e dalla registrazione dei dialoghi della coppia - ha ritenuto accertato non solo il violento litigio del (OMISSIS), ammesso dallo stesso M., ma "la ripetitività dei comportamenti violenti e aggressivi tenuti dall'imputato nei confronti della moglie" (p. 5), condotta protrattasi per diversi anni.

La Corte territoriale ha perciò confutato la tesi, qui nuovamente proposta, secondo cui si sarebbe trattato di episodi di violenza del tutto sporadici, avendo per contro ritenuto accertata una persistente azione vessatoria commessa dall'imputato, tale da ledere la personalità della

vittima, continuamente sottoposta a violenze di tipo fisico e morale.

La Corte territoriale, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (da ultimo, Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017 - dep. 12/02/2018, D.L., Rv. 272452).

La Corte territoriale ha evidenziato, inoltre, come l'imputato, sorretto da forte gelosia, abbia consapevolmente posto in essere comportamenti offensivi, denigratori e violenti, determinando all'interno dell'ambiente domestico un costante clima di tensione e di timore, il che integra l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 572 c.p., il quale non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018 - dep. 14/01/2019, C, Rv. 274341).

3. Il terzo motivo è infondato.

3.1. Va osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena inflitta in primo grado, valorizzando il protrarsi, per diversi anni, delle condotte

vessatorie e del conseguente rilevante danno cagionato sia alla persona offesa, sia al figlio minore della coppia, alla cui presenza furono commesse diverse delle condotte in esame.

3.2. Quanto alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito il principio secondo cui essa deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorchè sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 - dep. 21/03/2019, Dulan, Rv. 275057).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur non esaminando espressamente il motivo in esame - peraltro dedotto in maniera assai generica - nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice e, in particolare, nel rigettare la richiesta di applicazione della circostanza attenuante ex art. 62 c.p., n. 2, ha evidenziato la particolare gravità della condotta dell'imputato, in quanto posta in essere alla presenza anche del figlio minore, che, in lacrime, implorava il genitore di smettere, con ciò dando implicitamente conto dell'impossibilità di addivenire a una mitigazione della pena inflitta, anche in assenza di elementi valutabili a tal fine, tale non essendo la pretesa "confessione" dell'imputato, il quale ha ammesso un solo episodio, peraltro documentato dal referto medico e dalle fotografie delle lesioni patite dalla vittima, negando, invece, la realizzazione delle altre condotte realizzate in danno della moglie.

4. Il ricorso è perciò infondato e deve essere conseguentemente essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Il ricorso della parte civile è fondato.

6. I primi due motivi, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'assoluzione dal delitto di violenza sessuale, sono fondati.

7. La Corte territoriale ha confermato il giudizio assolutorio dal delitto ex art. 609-bis c.p., in quanto "la circostanza che i rapporti sessuali tra il M. e la R. non siano stati consensuali non è emerso in modo chiaro ed univoco nel corso dell'istruttoria"; la Corte ha inoltre ritenuto "non

sufficiente" la testimonianza resa dalla teste S., la quale, a proposito delle confidenze ricevute dalla persona offesa in ordine ai rapporti sessuali con l'imputato, pur affermando di essere a conoscenza "che se a volte lei non voleva era obbligata anche vicino al bambino", non ha chiarito in che modo "la R. fosse obbligata, non avendole quest'ultima fornito mai dettagli in tal senso" (p. 7); infine, la Corte ha evidenziato come nemmeno dalla registrazioni effettuate dalla donna non vi sia alcun riferimento ad eventuali violenze sessuali subite.

8. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica sotto più profili.

8.1. In primo luogo la Corte territoriale non dà minimamente atto delle dichiarazioni rese sul punto dalla persona offesa, la quale, come affermato dalla stessa Corte territoriale, è "risultata intrinsecamente attendibile, in quanto spontanea, circostanziata e coerente" (p. 3).

Orbene, poichè, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), non è dato comprendere come mai la persona offesa sia stata ritenuta credibile in relazione ai delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e non anche con riferimento alla delitto di violenza sessuale.

8.2. Anche l'asserita mancanza di riscontri è desunta in maniera illogica.

Per un verso, la teste S., ha comunque riferito che l'amica le aveva confidato "che se a volte lei non voleva era obbligata anche vicino al bambino", essendo irrilevante che la R. non le avesse anche riferito i dettagli circa le modalità in cui il marito la obbligava, ragionevolmente taciuti dall'interessata per vergogna o pudore; per altro verso, la circostanza che nei dialoghi registrati non vi sia riferimento agli abusi sessuali non è parimenti probante, in quanto, non essendo

nemmeno chiariti le modalità e i tempi di dette registrazioni, è ben possibile che ciò non fu oggetto dei dialoghi tra la coppia.

### 8.3. Ma vi è di più.

Vi è un'incompatibilità logica insanabile nell'ordito motivazionale, laddove la Corte territoriale ha affermato, per un verso, che "la circostanza che i rapporti sessuali tra il M. e la R. non siano stati consensuali non è emerso in modo chiaro ed univoco nel corso dell'istruttoria" (p. 6), e, per altro verso, che "in sede di esame, l'imputato affermava la normalità dei rapporti sessuali della coppia, normali come tutti, negando una qualsivoglia insistenza o pressione dei confronti della moglie, circostanza che è certamente smentita dai numerosi elementi probatori raccolti nel corso del giudizio" (p. 3).

In altri termini, laddove ha affrontato il tema del consenso della donna, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la concreta situazione di sofferenza, fisica e psicologica, in cui si trovava, da anni, la persona offesa, avendo l'imputato, come accertato dalla Corte d'appello, posto in essere "comportamenti violenti (...), per diversi anni, nei confronti della moglie" (p. 5), comportamenti che evidentemente avrebbero dovuto essere apprezzati al fine di verificare il grado di coartazione della volontà della moglie al compimento di atti sessuali.

Va, infatti, ricordato che, in tema di violenza sessuale, il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali (Sez. 3, n. 17676 del 14/12/2018 - dep. 29/04/2019, R, Rv. 275947).

9. Il terzo e il quarto motivo, pure esaminabili congiuntamente stante l'omogeneità delle questioni dedotte, sono fondati.

9.1. Anche in tal caso, per un verso non vi è traccia, nella motivazione, delle dichiarazioni della R., e, per altro verso, non si comprende come mai la deposizione della madre della persona offesa - laddove ha riferito che l'imputato, dopo che la moglie e il figlio al fine (OMISSIS) avevano lasciato la casa coniugale per sottrarsi alle continue vessazioni del M., aveva versato 50 Euro per il mese novembre e altrettanti per il mese di dicembre 2016 - sia inidonea a fornire la prova del mancato sostentamento al figlio minore e al coniuge, essendo indicati sia le somme versate, sia i relativi periodi.

Va, peraltro, ricordato, per un verso, che la condotta sanzionata dall'art. 570 c.p., comma 2, presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica nè con l'obbligo di mantenimento nè con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013 - dep. 31/05/2013, S., Rv. 255272); per altro verso, che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di omesso apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di separazione di fatto (Sez. 3, n. 17843 del 08/02/2008 - dep. 05/05/2008, O., Rv. 240153).

10. Le censurate illogicità e carenze motivazionali impongono perciò l'annullamento ai fini civili della sentenza impugnata in relazione ai delitti di cui agli artt. 609-bis e 570 c.p., con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

PQM

**Rigetta il ricorso di M.A., che condanna al pagamento delle spese processuali.**

**Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili in relazione di delitti di cui**

agli artt. 609-bis e 570 c.p. e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2020.